

**PARERE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

(Estensore: LICHERI)

Roma, 27 giugno 2018

Sul disegno di legge:

**(488) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44, recante misure urgenti per l'ulteriore finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per il completamento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali, approvato dalla Camera dei deputati**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, considerato che esso reca interventi in materia di ammortizzatori sociali in deroga, prevedendo all'articolo 1 uno stanziamento pari a 9 milioni di euro per il 2018, in favore della regione Sardegna, per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga nelle aree di crisi industriale complessa e all'articolo 2 un chiarimento riguardo al finanziamento delle proroghe, adottate dalle regioni entro il 2017, di trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga;

richiamata la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e in particolare il Regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e gli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01);

rilevato che, in base ai predetti Orientamenti, i regimi di previdenza sociale degli Stati membri in forza dei quali lo Stato si fa carico di indennità pagate direttamente ai lavoratori licenziati da imprese in difficoltà in fase di ristrutturazione, in linea di principio non sono considerati aiuti di Stato incompatibili ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato;

rilevato, inoltre, che ai sensi del predetto regolamento sull'esenzione, le misure di aiuto a finalità regionale agli investimenti sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato e sono esentate dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato purché soddisfino le condizioni poste dal regolamento stesso;

valutato che non sembrano sussistere profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Ettore Antonio Licheri

---

Al Presidente  
della 11<sup>a</sup> Commissione permanente  
S E D E